

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA

PER UNA PIENA PARITÀ

Documento

Dopo la recente riforma della nostra Carta fondamentale, l'istanza della parità effettiva tra scuole statali e scuole paritarie, va oggi riletta a partire dall'introduzione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche considerata alla luce del nuovo titolo V della Costituzione (legge costituzionale n.3/2001). Considerato in questa nuova cornice, essa risulta:

- ulteriormente fondata in base ai principi della costituzionalizzazione dell'autonomia scolastica e della sussidiarietà in materia di istruzione e di formazione professionale;
- riferita al riconoscimento del carattere pubblico del servizio reso dalle scuole che costituiscono il sistema nazionale di istruzione: statali e paritarie;
- ridefinita come equità nell'accesso degli alunni/studenti e delle loro famiglie al sistema pubblico educativo di istruzione e di formazione.

Dunque, piena consapevolezza di elementi costituzionali che esplicitano e rendono cogente l'attuazione piena della libertà di scelta educativa e il riconoscimento del carattere pubblico del servizio offerto dalle scuole paritarie.

1. Il diritto all'istruzione e la sua tutela

Nella nostra Costituzione i *diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello all'istruzione*, sono sanciti dagli articoli 2 e 3:

- «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (articolo 2)
- «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (articolo 3, comma 2).

A garanzia di questi diritti la Costituzione assegna allo Stato legislazione esclusiva nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, comma 2, lettera m) oltre che in materia di norme generali sull'istruzione (articolo 33, comma 2 e articolo 117, comma 2, lettera n).

In attuazione di queste disposizioni, la legge n. 53/2003 ha assicurato a tutti «il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni» (articolo 2, comma 1,

lettera c) e ha esplicitato che tali *livelli essenziali delle prestazioni* in materia di istruzione e formazione professionale riguardano sia gli apprendimenti degli alunni e le competenze da loro acquisite che l'offerta complessiva di istruzione e formazione (articolo 3, comma 1, lettere a, b, c).

L'altra garanzia consiste nelle *norme generali* di cui all'articolo 33, comma 2 e articolo 117, comma 2, lettera n, della Costituzione.

- Esse hanno come materia l'istruzione e non le scuole che sono organizzazioni di insegnamenti. L'istruzione è il risultato dei processi di insegnamento e di apprendimento.
- Non riguardano né l'istruzione statale né l'istruzione non statale, ma l'istruzione *tout court*.
- Sono generali perché sono disposizioni che hanno per materia la "pura condotta" da tenere nei confronti dell'istruzione, non la determinazione di interventi specifici per determinati gruppi o categorie di persone.

2. Natura pubblica del servizio educativo dell'istruzione e della formazione

Le due disposizioni dell'articolo 117, comma 2 (lettere m ed n) della Costituzione sono tra loro correlate: le norme generali sull'istruzione costituiscono l'*habitat* normativo dei livelli essenziali delle prestazioni.

La correlazione tra le norme generali e le prestazioni essenziali sta in questo: le norme garantiscono il coordinamento delle scuole (siano esse statali o paritarie) verso la realizzazione di fini sociali del servizio educativo; l'indicazione dei livelli essenziali delle prestazioni specifica il livello che devono raggiungere gli apprendimenti degli alunni/studenti e la qualità del servizio delle scuole. Pertanto le norme generali devono precisare le condizioni giuridiche generali (realizzazione dei fini sociali) entro le quali garantire i livelli essenziali delle prestazioni o, se si vuole, i livelli essenziali delle prestazioni esigono condizioni giuridiche generali, entro le quali possano essere garantiti.

Concludendo, il *servizio dell'istruzione e della formazione* indipendentemente dalla configurazione giuridica dell'ente che lo gestisce è *pubblico* e consente l'*accreditamento* delle scuole e dei centri che lo forniscono, in quanto:

- è rivolto a tutti i soggetti, titolari del diritto all'istruzione;
- rispetta le norme generali e le prestazioni essenziali;
- è retto dai principi di sussidiarietà (combinato disposto dell'articolo 118, comma 4 e dell'articolo 2 della Costituzione), dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (articolo 117, comma 3 della Costituzione) e della libertà delle scuole paritarie (articolo 33, comma 4, della Costituzione).

Pertanto, il servizio dell'istruzione delle *scuole paritarie* è *pubblico* (legge n. 62/2000, articolo 1, comma 3).

Al contrario, la coincidenza tra pubblico e statale:

- contraddice al principio di sussidiarietà;
- è in rotta di collisione con l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

3. La parità come equità nell'accesso al servizio educativo pubblico

L'*eguaglianza* di trattamento nell'erogazione e nel godimento di un servizio pubblico, comporta:

- il diritto soggettivo di libertà di scelta dei luoghi di istruzione e di formazione, che ha come titolari gli alunni/studenti e i loro genitori;
- un trattamento economico eguale a tutti gli aventi diritto al servizio pubblico, senza discriminazioni tra scuole statali e paritarie, in un quadro di pluralismo delle istituzioni scolastiche.

Infatti, i *livelli essenziali delle prestazioni* comprendono:

- il diritto soggettivo ad un'istruzione di qualità,
- il diritto soggettivo alla libertà di scelta dei luoghi di istruzione e formazione, senza discriminazioni economiche: Stato, Regioni, Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono obbligatoriamente renderne disponibili le risorse con vincolo di destinazione.

4. Il significato del “senza oneri per lo Stato” alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione

In relazione al nuovo quadro di riferimento della normativa costituzionale e ordinaria, diventa *sempre più infondata* un'interpretazione del “senza oneri” che impedisca l'equità di accesso al sistema educativo pubblico, comprensivo non solo delle scuole statali, ma anche di quelle paritarie. Certamente lo era anche prima delle recenti innovazioni legislative.

L'art. 33 della Costituzione, se esclude, al 3° comma, che automaticamente gli Enti e privati che intendono istituire scuole abbiano diritto al finanziamento dello Stato, al 4° comma stabilisce che la legge fissi *i diritti* e gli *obblighi* delle scuole non statali che chiedono la parità, al fine di *assicurare alle stesse piena libertà e ai loro alunni un trattamento equipollente a quello degli alunni della scuola statale*. La Costituzione, quindi, non ha mai previsto il “senza oneri” come limitazione di contributi economici alla libertà di scelta delle famiglie. Da decenni, infatti, la legge già condiziona il *diritto* al sostegno finanziario alle scuole materne ed elementari parificate all'adempimento di alcuni *obblighi*, così anticipando implicitamente la previsione dei requisiti per il riconoscimento della parità, dalla legge n. 62/2000 in modo esplicito, come stabilito dal comma 4° dell'art. 33 della Costituzione.

In ogni caso, la recente normativa costituzionale e ordinaria apre *nuovi orizzonti* al riconoscimento effettivo della libertà di educazione di alunni/studenti e delle loro famiglie perché lo riferisce al diritto fondamentale all'istruzione, senza discriminazioni economiche.

5. La proposta

A tutte le forze politiche che si sono impegnate a dare compimento alla parità entro la presente Legislatura

CHIEDIAMO

di prendere con decisione l'iniziativa

- avviando il superamento di ogni discriminazione economica tra gli alunni del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
- basandosi sul principio costituzionale della sussidiarietà.

La proposta per l'attuazione della parità economica è la seguente:

Tutte le scuole del servizio educativo pubblico, indipendentemente dalla natura giuridica della gestione, devono poter essere rese accessibili a tutti considerando che sono gli stessi alunni, con i genitori, titolari del diritto all'istruzione.

L'esercizio di tale diritto costituzionale richiede, in specie, che sia superata ogni discriminazione economica tra gli alunni di scuole statali e paritarie allo scopo di renderne possibile l'esercizio senza condizionamenti di sorta.

Circa lo strumento di attuazione proponiamo un finanziamento diretto alle scuole paritarie

considerando:

- **il numero degli alunni iscritti per le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado; quello delle sezioni per le scuole paritarie dell'infanzia;**
- **i costi fissi di funzionamento delle scuole anche con l'introduzione di opportuni accorgimenti, già operanti in altri Paesi, in grado di distinguere tra i vari ordini e gradi di scuola e di tenere conto della situazione di aree particolarmente disagiate.**

Roma, 12 novembre 2003